

Alla cortese attenzione di:

- **Parti Istitutive**
- **Aziende Associate a Fondenergia**
  - **Direzioni del Personale**
  - **RSU Aziendali**

### **Procedura di mobilità Eni 2013-2014**

Con riferimento al programma di collocamento in mobilità avviato da Eni per il 2013 ed il 2014, ricordiamo agli aderenti interessati le opzioni a loro disposizione per la gestione della posizione individuale accumulata nel Fondo:

1. Mantenimento della posizione fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento: compilare il modulo Trasferimento/Mantenimento;
2. Riscatto parziale del 50% della posizione e mantenimento della posizione residua fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento: compilare il modulo Riscatto;
3. Riscatto integrale del 100% della posizione: compilare il modulo Riscatto.

Le opzioni n. 1 e n. 2 consentono di mantenere la qualifica di iscritto.

Per l'esercizio dell'opzione prescelta, si dovrà trasmettere a Fondenergia il modulo debitamente compilato dal lavoratore e dall'azienda. I moduli sono disponibili sia sul ns. sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) che presso l'ufficio del personale.

### **Trattamento fiscale**

**Sulle somme destinate al Fondo dal 2007 in poi, l'opzione n. 1 e l'opzione n. 2 consentono (agli aderenti con almeno cinque anni di adesione al Fondo) di beneficiare di un trattamento fiscale di maggior favore all'atto del pagamento: tassazione separata definitiva, con aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% l'anno oltre il quindicesimo anno di partecipazione, con un minimo del 9%.**

Nel caso in cui l'aderente scelga l'opzione n. 3, le somme destinate al Fondo dal 2007 in poi verranno assoggettate a tassazione separata definitiva, con aliquota del 23%.

Le somme destinate al Fondo fino al 31/12/2006 sono soggette allo stesso regime fiscale in tutte e tre le ipotesi: tassazione separata definitiva.

### **Contribuzioni volontarie una tantum**

Tutti gli iscritti hanno la facoltà di effettuare versamenti volontari “una tantum” direttamente sul conto corrente di Fondenergia senza il tramite dell’azienda.

Tali versamenti sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto nel limite di 5.164,57 euro l’anno, che rimane inalterato; sarà cura dell’aderente richiederne la deduzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730).

L’aderente che intende effettuare un versamento volontario deve collegarsi all’area riservata del ns. sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) e seguire le istruzioni riportate.

Confidiamo che Aziende ed Organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 17 Settembre 2013

**Fondenergia**